

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 11 del 10 Aprile 2025

### SOMMARIO

1. <b>L. N. 40/2025</b> - Pubblicata la Legge quadro 2025 sulla ricostruzione post-calamità .....	2
2. <b>D.LGS. N. 42/2025</b> - RIFORMA DELLE ACCISE .....	2
3. <b>REGISTRO DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO (OPO)</b> - Al via dal prossimo 17 aprile - Le indicazioni dell'OAM .....	4
4. <b>ENTI LOCALI</b> - Pubblicate le linee guida per le relazioni dei revisori.....	6
5. <b>COLLEGI SINDACALI COOPERATIVE INCARICATI DELLA REVISIONE LEGALE</b> - Aggiornato il modello di relazione unitaria ai soci .....	6
6. <b>AZIENDE AGRICOLE</b> - Dismissione del Cassetto previdenziale INPS .....	7
7. <b>ISEE 2025</b> - DAL 3 APRILE POSSIBILE ESCLUDERE BTP, BUONI E LIBRETTI POSTALI - Approvato il modello aggiornato della DSU per il calcolo dell'ISEE - Le istruzioni dell'INPS.....	7
8. <b>ASSEMBLEE SOCIETA' QUOTATE</b> - Assonime fa il punto sulla disciplina applicabile.....	9
9. <b>SOCIETA' COOPERATIVE</b> - Ispezione straordinaria e revisione - Pubblicate le modalità di svolgimento e la nuova modulistica .....	9
10. <b>SOCIETA' COOPERATIVE</b> - Pubblicate le modalità di svolgimento della revisione e la nuova modulistica .....	10
11. <b>COMMISSARIO SOCIETA' COOPERATIVE</b> - Dal 4 aprile possibile la presentazione di candidature .....	11
12. <b>UFFICI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (UTT)</b> - Avviso di apertura del Bando 2025 per la concessione di finanziamenti a Università ed Enti di ricerca - Domande dal prossimo 15 aprile .....	11
13. <b>FILIERA DEL LEGNO E VIVAISTICA FORESTALE</b> - Stanziati 25 milioni di euro per il sostentamento .....	12
14. <b>INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0</b> - In arrivo nuove agevolazioni per le piccole e medie imprese del mezzogiorno - Bando 2025 - Domande dal prossimo 20 maggio .....	13
15. <b>INAIL - PUBBLICATO IL BANDO ISI 2024</b> - A disposizione 600 milioni di euro per finanziamenti a fondo perduto - Domande al via dal prossimo 14 aprile.....	14
16. <b>UNIONCAMERE - CONTRIBUTI ALLE MPMI PER LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITA' DI GENERE</b> - Domande entro il prossimo 18 aprile .....	15
17. <b>MOBILITÀ SOSTENIBILE</b> - RICARICA VEICOLI ELETTRICI IN LUOGHI NON ACCESSIBILI AL PUBBLICO - In corso una sperimentazione finalizzata a facilitare la ricarica nelle fasce orarie notturne e festive .....	16
18. <b>"GSE IN-FORMA IMPRESE"</b> - Nasce il percorso formativo gratuito GSE per aziende e associazioni di categoria.....	17
19. <b>IVASS</b> - Certificato di assicurazione e modulo denuncia sinistro - Pubblicato il regolamento .....	17
20. <b>PROGRAMMA GOL</b> - Aggiornamento della definizione di soggetto formato .....	18
21. <b>CORREZIONE DATI CATASTALI</b> - Attivo nuovo servizio online delle Entrate .....	18
<b>Altre notizie in breve</b> .....	20
<b>Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea</b> .....	22

## **1. L. N. 40/2025 - Pubblicata la Legge quadro 2025 sulla ricostruzione post-calamità**

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2025, n. 76, la **legge 18 marzo 2025, n. 40** recante "**Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità**".

La legge disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale.

Le disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

La legge è strutturata nei seguenti cinque Capi:

- Capo I - Principi organizzativi per la ricostruzione post-calamità (artt. 1 – 7)
- Capo II - Misure per la ricostruzione (artt. 8 – 17)
- Capo III - Misure per la tutela ambientale (artt. 18 e 19)
- Capo IV - Disposizioni in materia di controllo, trasparenza, tutela dei lavoratori, assicurazioni private e sistema produttivo (artt. 20 – 26)
- Capo V - Disposizioni transitorie e finali (artt. 27 e 28).

La legge dispone la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione e della relativa struttura di supporto.

**Entro diciotto mesi dalla nomina del Commissario straordinario** alla ricostruzione, i Comuni approvano o adeguano la **pianificazione urbanistica** connessa alla ricostruzione nonché l'aggiornamento degli studi specialistici, compresi quelli di microzonazione sismica e quelli per le carte del piano di assetto idrogeologico, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, per questi interventi:

- **ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico**, con priorità per le infrastrutture strategiche, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi e situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale;
- **ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive** compresi le infrastrutture sportive e gli edifici degli enti del Terzo settore;
- ripristino e realizzazione delle **opere di urbanizzazione primaria** connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione per dati.

È previsto lo stanziamento di risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, oltre che di beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'art. 26 della Legge introduce una delega al Governo per l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi per le **polizze catastrofali**.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

## **2. D.LGS. N. 42/2025 - RIFORMA DELLE ACCISE**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2025, il **D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43**, recante "**Revisione delle disposizioni in materia di accise**".

Il decreto - emanato in attuazione della legge delega fiscale n. 111/2023 e **in vigore dal 5 aprile 2025** - riforma il sistema nazionale delle accise introducendo significative modifiche alla relativa normativa, con l'obiettivo di **semplificare gli adempimenti fiscali, migliorare la competitività dei settori coinvolti e contrastare le frodi**.

Ricordiamo che per **"accise"** si intendono quei tributi indiretti (*in quanto il produttore paga il tributo e si rivale sul consumatore*) che lo Stato impone su singole produzioni e singoli consumi.

La riforma contiene, infatti, delle disposizioni semplificate proprio in **materia di accise su energia, alcol e gas naturale**.

Tra le novità, l'introduzione della figura del SOAC ("*Soggetto Obligato Accreditato*"); il cambiamento delle modalità di calcolo delle accise su gas ed energia elettrica, nonché la regolamentazione per il settore vitivinicolo.

Il **"Soggetto Obligato Accreditato"** (SOAC) è una figura accreditata dall'Agenzia delle dogane al versamento delle imposte e meritevole di un alto livello di affidabilità fiscale.

Questo soggetto viene, infatti, accreditato, previa verifica da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, qualora dimostri il possesso di una particolare affidabilità nell'ambito del regime fiscale dell'accisa ed assume una specifica denominazione in base al settore di attività in cui opera.

La qualifica consente l'accesso a **importanti benefici**, quali:

- a) l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione a garanzia del pagamento dell'imposta;
- b) la riduzione di specifici oneri amministrativi, quali le semplificazioni e facilitazioni degli adempimenti contabili e amministrativi.

In relazione al settore di attività in cui opera il predetto soggetto accreditato assume la denominazione di:

- 1) **SOAC-PE**, soggetto obbligato accreditato prodotti energetici, per il settore dei prodotti energetici inclusi il carbone, la lignite e il coke;
- 2) **SOAC-BA**, soggetto obbligato accreditato bevande alcoliche e alcole, per il settore dei prodotti alcolici e dei relativi contrassegni;
- 3) **SOAC-T**, soggetto obbligato accreditato tabacchi, per il settore dei tabacchi;
- 4) **SOAC-GE**, soggetto obbligato accreditato gas-energia elettrica, per il settore del gas naturale e dell'energia elettrica.

La qualifica SOAC **ha una durata di 4 anni**, è rinnovabile e si basa su criteri reputazionali, distinguendo gli operatori qualificati nel settore.

Con la Riforma, il **sistema dell'accisa sul gas naturale** cambia radicalmente per migliorare la gestione fiscale e ridurre i rischi economici per gli operatori.

Il testo supera il meccanismo di acconto basato sui consumi storici. A partire dal 2025 in poi, **l'accisa sarà calcolata mese per mese** in base ai quantitativi effettivamente fatturati ai consumatori finali.

Questo garantisce maggiore trasparenza e riduce le possibilità di evasione fiscale.

Viene abolita anche la distinzione tra **"usi civili"** e **"usi industriali"** a favore delle nuove categorie **"usi domestici"** e **"usi non domestici"**.

La nuova definizione semplifica la classificazione e uniforma la tassazione.

La riforma introduce anche un **sistema di cauzioni** aggiornabile per garantire i pagamenti delle accise e rafforza la collaborazione tra l'Agenzia delle Dogane, l'ARERA e la Guardia di Finanza per prevenire frodi.

Viene anche **modificato il sistema di accise sull'energia elettrica**, uniformandolo a quello del gas naturale.

La riforma garantisce un monitoraggio continuo dei volumi ceduti dai venditori a tutela dell'erario.

Con le nuove disposizioni, l'accisa dal 2025 è dovuta **al momento della fornitura al consumatore finale o del consumo per uso proprio**, con aliquote aggiornate al momento della transazione.

Sono esenti dall'accisa:

- **l'energia prodotta con fonti rinnovabili** e consumata in impianti sotto i 20 kW per uso proprio e anche quella utilizzata per specifici scopi industriali, come processi elettrolitici, metallurgici o mineralogici;

- **l'energia destinata a trasporti ferroviari, urbani, interurbani** o per abitazioni con consumi limitati (fino a 150 kWh mensili per potenze sotto i 3 kW).

Le **concessioni per l'apertura di nuove rivendite** dovranno ora tener conto anche di **criteri di ottimizzazione e razionalizzazione** della rete di vendita. In altre parole, si punta ad evitare concentrazioni inutili in alcune zone e carenze in altre.

È ora possibile **aprire rivendite speciali di tabacchi nei distributori di carburante**, anche **in aree extraurbane**. In questi casi:

- resta valido il **requisito di distanza** dalle altre rivendite,
- **non è più necessario rispettare il requisito minimo di popolazione**, visto il contesto non urbano.

Si interviene anche sulla durata delle **autorizzazioni alla vendita di tabacchi tramite patentino** (cioè senza rivendita esclusiva, come in bar, stabilimenti, edicole), ovvero l'autorizzazione sarà **rinnovabile ogni 4 anni** (non più ogni 2).

Inoltre, per tutti i patentini attivi **al 1° gennaio 2026** avranno la **scadenza prorogata automaticamente di due anni**, ad esempio, se il patentino scade il 30 giugno 2026, la nuova scadenza sarà il **30 giugno 2028**, senza bisogno di fare richiesta.

Le modifiche mirano a **semplificare gli adempimenti fiscali e amministrativi**, in linea con l'obiettivo europeo di modernizzazione del sistema accise.

L'obbligo di **denunciare l'attività di vendita di alcolici all'Agenzia delle Dogane** si applica **solo in due casi**:

- quando si opera come **speditore o destinatario certificato** (per la vendita intra-UE)
- quando si detengono **più di 300 litri di alcole completamente denaturato**

Negli altri casi, l'impresa **non ha più bisogno di ottenere una licenza fiscale**, ma dovrà semplicemente fare una comunicazione allo **Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)**, che trasmetterà i dati all'Agenzia.

Per i soggetti che vendono:

- **bevande alcoliche con contrassegno fiscale,**
- **birra,**

non è più necessario presentare una denuncia fiscale separata; è sufficiente una **comunicazione unica tramite lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP)**, che assorbe anche gli obblighi fiscali.

Gli operatori che detengono **piccole quantità** di alcolici per uso commerciale possono beneficiare dell'**esonero dalla denuncia all'Agenzia**, se i quantitativi restano entro determinati limiti.

Il limite massimo per **alcole non denaturato, profumi alcolici e altri prodotti affini** è stato **aumentato da 20 a 50 litri**.

LINK:

[Per consultare il testo del D.Lgs. n. 43/2025, cliccare QUI.](#)

### **3. REGISTRO DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO (OPO) - Al via dal prossimo 17 aprile - Le indicazioni dell'OAM**

**L'Organismo Agenti e Mediatori (OAM)**, già con un comunicato stampa del 10 gennaio 2025 (<http://www.organismo-am.it/news-home-page/oam-entro-il-17-aprile-attivo-il-nuovo-registro-per-gli-operatori-professionali-in-oro>), aveva reso noto che a decorrere dal 17 aprile 2025 si sarebbe dato ufficialmente il via al Registro degli Operatori in Oro (OPO), introdotto dal D.Lgs. n. 211 del 2024 che riforma la disciplina del settore.

Il nuovo Registro sostituisce l'Albo precedentemente [gestito dalla Banca d'Italia](#).

**L'iscrizione al nuovo Registro costituisce condizione essenziale per svolgere legalmente l'attività di Operatori professionali in oro (OPO).**

Pertanto, a decorrere dal 17 aprile 2025, tutti coloro che operano o intendono operare nel commercio professionale di oro saranno soggetti alle nuove regole di iscrizione stabilite dall'OAM.

Gli operatori già attivi alla data del 17 aprile 2025 - purché precedentemente iscritti all'Albo della Banca d'Italia - potranno continuare a esercitare l'attività, a condizione che presentino domanda di iscrizione all'OAM entro 30 giorni dall'apertura del Registro.

Per i nuovi soggetti che inizieranno l'attività a decorrere dal 18 aprile 2025, l'esercizio dell'attività sarà possibile solo dopo che l'OAM avrà formalmente approvato la richiesta di iscrizione. L'Organismo ha a disposizione 30 giorni, prorogabili di ulteriori 15, per pronunciarsi. Solo dopo tale conferma, questi soggetti potranno legittimamente avviare l'attività.

Ricordiamo che, con il [Decreto Legislativo n. 211 del 10 dicembre 2024](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2025, si è provveduto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del [Regolamento \(UE\) n. 2018/1672](#), relativo ai controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dall'Unione Europea, che abroga il Regolamento (CE) n. 1889/2005.

Questo provvedimento - in vigore dal 17 gennaio 2025 - è stato adottato con l'obiettivo di combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività illecite legate ai trasferimenti transfrontalieri di denaro contante.

Un cambiamento significativo riguarda il trasferimento della gestione del Registro degli Operatori Professionali in Oro (OPO) dalla Banca d'Italia all'Organismo Agenti e Mediatori (OAM), che rafforza il monitoraggio del settore.

Il Registro costituisce una sezione del Registro degli operatori compro oro, di cui all'articolo 3 del [decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92](#).

Ai fini dell'iscrizione nel registro si applica il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, e le relative disposizioni attuative, anche con riferimento alla quantificazione dei contributi dovuti dagli iscritti e alle conseguenze del mancato versamento degli stessi.

Per iscriversi al Registro degli Operatori Professionali in Oro è necessario essere costituiti come Spa, Sapa, Srl o cooperativa, avere un capitale sociale versato di almeno 50.000,00 euro e indicare nel proprio oggetto sociale l'attività di commercio di oro.

La richiesta di iscrizione nel Registro, firmata digitalmente dal legale rappresentante, va inviata telematicamente tramite l'Area privata del Portale OAM.

L'OAM sta predisponendo una procedura di iscrizione totalmente digitale.

Gli operatori interessati potranno inviare le proprie richieste tramite una piattaforma telematica dedicata, i cui dettagli saranno resi noti a breve.

L'Organismo ha anche stabilito il contributo per l'iscrizione per il 2025, pari a:

- **980,00 euro**, per gli Operatori Professionali in Oro (OPO), non ancora iscritti nel Registro Compro Oro (OCO);
- **680,00 euro**, per gli Operatori Professionali in Oro (OPO), già iscritti nel Registro Compro Oro (OCO).

Il contributo dovrà essere pagato entro 5 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione esclusivamente tramite la piattaforma digitale "pagoPA".

In caso di mancato pagamento l'Organismo procederà con l'interruzione del procedimento di iscrizione.

L'OAM comuni, inoltre, che, in vista dell'apertura del Registro OPO, sono stati rivisti anche i contributi per l'iscrizione nel Registro OCO con modifiche alla relativa Circolare 57/24, la quale entrerà in vigore (e sarà disponibile sul sito dell'Organismo) in concomitanza con l'attivazione dei servizi informatici per l'iscrizione nel nuovo Registro OPO.

È stato introdotto l'esonero dal pagamento del contributo di iscrizione degli OCO pari a zero, se con attività secondaria e una sola sede operativa dichiarata, e se già iscritto (e pagante) come OPO; altrimenti, se OCO con attività prevalente, contributo fisso pari a 20,00 euro, sempre inclusa la prima sede operativa e purché iscritto e pagante al Registro OPO.

In entrambi i casi (attività prevalente o secondaria), dalla seconda sede operativa si paga per ciascuna il contributo standard, pari a 90,00 euro.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'OAM e per consultare la circolare n. 62 del 26 marzo 2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.Lgs. n. 211/2024, cliccare QUI.](#)

#### **4. ENTI LOCALI - Pubblicate le linee guida per le relazioni dei revisori**

Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2025 – Supplemento Ordinario n. 9, le **delibere del 27 febbraio 2025 della Corte dei Conti** recanti:

- a) **le linee guida e relativo questionario per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2025-2027** (Delibera n. 5/SEZAUT/2025/INPR);
- b) **Linee guida e relativo questionario per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2024** (Delibera n. 6/SEZAUT/2025/INPR).;
- c) **Linee guida e relativo questionario per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul bilancio di previsione 2025-2027** (Delibera n. 7/SEZAUT/2025/INPR).;
- d) **Linee guida e relativo questionario per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2024** (Delibera n. 8/SEZAUT/2025/INPR).

LINK:

[Per consultare il testo delle quattro delibere della Corte dei Conti del 27 febbraio 2025, cliccare QUI.](#)

#### **5. COLLEGI SINDACALI COOPERATIVE INCARICATI DELLA REVISIONE LEGALE - Aggiornato il modello di relazione unitaria ai soci**

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato l'aggiornamento 2025 della guida per la **redazione della relazione del collegio sindacale nelle società cooperative sul bilancio 2024**.

Il documento contiene l'inquadramento normativo relativo agli obblighi in capo ai componenti del collegio sindacale di società cooperative e, a seguire, una proposta di **integrazione** dei contenuti specifici dei modelli di relazione:

- **"La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti"** e
- **"La relazione del collegio sindacale all'assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 redatta ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."**, emanati dal Consiglio nazionale l'11 marzo 2025, adeguandoli alle peculiarità del controllo nelle società cooperative.

Vengono così affrontate le disposizioni a carattere obbligatorio di cui:

- all'art. 2513 c.c. "Criteri per la definizione della prevalenza",
- all'art. 2545 c.c. "Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa" e all'art. 2, comma 2, l. n. 59/1992 "Relazione degli Amministratori e dei sindaci",
- all'art. 2528 c.c. "Procedura di ammissione e carattere aperto della società",
- all'informativa obbligatoria ai soci degli esiti dell'ispezione ordinaria ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. n. 59/1992.

Vengono poi messe a disposizione proposte in merito:

- all'art. 2545-*sexiesc.*c. "Ristorni";
- alle informazioni sul prestito sociale;
- alla relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. n. 59/1992;
- al rispetto della normativa l. n. 381/1991;
- all'eventuale iscrizione all'Albo Cooperative Regionali;
- all'eventuale qualifica di Impresa Sociale per le Cooperative non sociali.

LINK:

[Per consultare il documento, cliccare QUI.](#)

## **6. AZIENDE AGRICOLE - Dismissione del Cassetto previdenziale INPS**

L'INPS, facendo seguito al precedente [messaggio n. 871 dell' 11 marzo 2025](#) sulla contribuzione in agricoltura, con [messaggio n. 1086 del 31 marzo 2025](#), comunica che a partire **dal 1° aprile 2025 viene dismesso il Cassetto previdenziale per le aziende agricole**, con conseguente trasferimento delle funzionalità nel **Cassetto Previdenziale del Contribuente**, disponibile nella sezione "*Servizi per le aziende ed i consulenti*" presente sul sito internet dell'Istituto.

Il Cassetto Previdenziale del Contribuente è stato rilasciato in una prima fase ai soli datori di lavoro privati non agricoli e successivamente esteso ai datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola e quindi in possesso di CIDA (Codice Identificativo Denuncia Aziendale).

Nel Cassetto Previdenziale del Contribuente sono presenti le seguenti funzioni:

- **funzione di stampa** del nuovo avviso di tariffazione adottato a partire dal periodo di competenza "III trimestre 2024" (accessibile dal percorso "Dati complementari" > "Stampa F24");
- **una nuova funzione** (raggiungibile dal percorso "Dati complementari" > "Stampa F24 UE") che espone, per il periodo a cavallo delle scadenze trimestrali dei pagamenti e a beneficio degli intermediari muniti di delega, l'elenco delle posizioni CIDA dei datori di lavoro per le quali è stato predisposto, a valle delle operazioni di tariffazione, il prospetto di calcolo dei contributi da versare. Nella funzione "Stampa F24 UE" è inoltre presente un **pulsante "Scarica file F24"** selezionando il quale si visualizza la pagina da cui si può chiedere la generazione e il download di un file con estensione .txt (pulsante "Genera file") contenente i dati utili alla compilazione dei modelli F24;
- il **file "TracciatoInformazioniF24.xlsx"**, previsto nella suddetta sezione, che riporta le istruzioni per compilare le deleghe di pagamento dei modelli F24 a partire dai dati presenti nel file scaricato.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 1086/2025, cliccare QUI.](#)

## **7. ISEE 2025 - DAL 3 APRILE POSSIBILE ESCLUDERE BTP, BUONI E LIBRETTI POSTALI - Approvato il modello aggiornato della DSU per il calcolo dell'ISEE - Le istruzioni dell'INPS**

**Dal 3 aprile i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale possono essere esclusi dal calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).**

Con la pubblicazione, nella sezione pubblicità legale, del [Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 75 del 2 aprile 2025](#), viene infatti approvato il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE e le relative istruzioni per la compilazione, come riportato nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto.

Ricordiamo che con il [D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13](#) - pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025 - sono state apportate modifiche al D.P.C.M. n. 159 del 2013 in materia di revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

In attuazione dell'articolo 10, comma 3, del citato D.P.C.M. n. 159/2013 viene ora emanato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, che approva il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione.

Il provvedimento rende operativo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5, del D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13, entrato in vigore il 5 marzo 2025 che, **esclude dal patrimonio mobiliare rilevante ai fini dell'indicatore, i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, per un importo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.**

La nuova modulistica - precisa il Ministero - **sostituisce, dal 3 aprile 2025, i precedenti modelli e istruzioni.** Resta fermo, invece, il modello di tipo dell'attestazione ISEE.

Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, le DSU già presentate nell'anno in corso restano valide fino alla naturale scadenza.

Permane però la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE, presentando una nuova DSU calcolata secondo la normativa di recente introduzione.

Nello stesso giorno sono arrivate anche **le istruzioni dell'INPS con la [circolare n. 73 del 3 aprile 2025](#).**

L'INPS fa una sintesi della normativa con riferimento alle modifiche apportate dal D.P.C.M. n. 13 del 2025, nel Regolamento ISEE approvato con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Con il nuovo comma 4-bis dell'articolo 5 del Regolamento ISEE, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5), del D.P.C.M. n. 13 del 2025, sono esclusi dalla determinazione del valore dell'ISEE, nel limite complessivo di 50.000,00 euro, i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale dando, quindi, attuazione all'articolo 1, comma 183, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024)

Con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze 2 aprile 2025, n. 75, pubblicato il 2 aprile 2025 nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono stati approvati, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISEE, il modello aggiornato della DSU e le relative istruzioni, che sostituiscono dal 3 aprile 2025, giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto, il precedente modello DSU e le relative istruzioni.

Dal 3 aprile 2025 è possibile, pertanto, non indicare o ridurre nel Quadro FC2, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrale, il valore dei titoli di Stato, dei buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, dei libretti di risparmio postale, posseduti alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, fino a un valore complessivo massimo di 50.000,00 euro per nucleo familiare.

Per le DSU precompilate - avverte l'INPS - è onere del dichiarante eliminare o ridurre il valore dei rapporti finanziari precompilati dall'Agenzia delle Entrate per le predette tipologie di rapporto fino a un valore complessivo massimo di 50.000,00 euro per nucleo familiare.

Al punto 4 della circolare viene fatto un **riepilogo delle principali modifiche e integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni della DSU.**

L'INPS comunica, inoltre, che la nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili nel sito dell'Istituto al servizio "[ISEE Portale Unico](#)", sezione "Informazione" > "[Modulistica e Modelli](#)".

I cittadini che hanno già presentato a decorrere dal 1° gennaio 2025 la DSU per l'attestazione ISEE e che vogliano avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4-bis, del Regolamento ISEE devono presentare una nuova DSU.

Della pubblicazione del decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 75 del 2 aprile 2025, di approvazione del modello aggiornato della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE e relative istruzioni per la compilazione ne è stata data notizia con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2025](#).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto interministeriale n. 75/2025 con l'allegata modulistica, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 73/2025, cliccare QUI.](#)

## **8. ASSEMBLEE SOCIETA' QUOTATE - Assonime fa il punto sulla disciplina applicabile**

Assonime, con la **Circolare 8/2025** dal titolo "**Prime considerazioni sulle modalità di svolgimento delle assemblee delle società quotate tra proroga del 'regime emergenziale' e clausole statutarie**", intende fare il punto sulla disciplina applicabile alle assemblee che si svolgeranno nel 2025, alla luce della L. n. 21/2024 (c.d. "**Legge Capitali**") e del D.L. n. 202/2024 (c.d. "**Decreto Milleproroghe**"), convertito dalla L. n. 15/2025, e descrivere le scelte organizzative consentite alle società dalla proroga del regime emergenziale e dalle clausole statutarie.

Assonime ricorda che la **L. n. 21 del 5 marzo 2024** ha **introdotto la possibilità di prevedere in via statutaria il ricorso al rappresentante designato in via esclusiva**, inserendo l'art. 135-undecies.1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF).

Successivamente, il D.L. n. 202/2024, convertito dalla L. n. 15/2025 **ha disposto la proroga fino alla fine del 2025** dell'articolo 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "**Decreto Cura Italia**"), convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, che **autorizzava lo svolgimento delle assemblee senza la presenza fisica dei soggetti legittimati**, attraverso l'uso, anche in via esclusiva, di strumenti di partecipazione a distanza, quali il voto elettronico, il voto per corrispondenza, la partecipazione con mezzi di telecomunicazione, il ricorso esclusivo al rappresentante designato, in deroga alle previsioni statutarie.

Nel corso del 2024, numerose società hanno **introdotto la clausola statutaria** per consentire lo svolgimento delle assemblee tramite rappresentante designato in via esclusiva ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF.

Nei primi mesi del 2025, diverse assemblee sono state già convocate sulla base di tali clausole. Con la circolare, Assonime intende fare il punto sulla disciplina applicabile alle assemblee che si svolgeranno nel 2025, alla luce della Legge Capitali e del Decreto Milleproroghe, e descrivere le scelte organizzative consentite alle società dalla proroga del regime emergenziale e dalle clausole statutarie.

## **9. SOCIETA' COOPERATIVE - Ispezione straordinaria e revisione - Pubblicate le modalità di svolgimento e la nuova modulistica**

Sono stati pubblicati, sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, **tre decreti ministeriali, tutti datati 5 marzo 2025**, che riguardano, rispettivamente:

1) Le **modalità di svolgimento della ispezione straordinaria** e l'approvazione della **nuova modulistica** da utilizzare per l'effettuazione dell'ispezione straordinaria delle società cooperative e dei consorzi di cooperative.

I nuovi modelli di verbale saranno utilizzabili a seguito della conclusione del processo di reingegnerizzazione della Direzione generale.

2) La **nuova modulistica** da utilizzare per l'effettuazione della **revisione e dell'ispezione straordinaria delle Banche di credito cooperativo**.

I nuovi modelli di verbale saranno utilizzabili a seguito della conclusione del processo di reingegnerizzazione della Direzione generale.

3) **Le modalità di svolgimento della revisione cooperativa** e approva la **nuova modulistica** da utilizzare per l'effettuazione della **revisione cooperativa delle società cooperative e dei consorzi di cooperative**.

I nuovi modelli di verbale saranno utilizzabili a seguito della conclusione del processo di reingegnerizzazione della Direzione generale.

LINK:

Per consultare il testo del D.M. 5 marzo 2025 - Ispezione straordinaria enti cooperativi. Nuova modalità di svolgimento e approvazione nuova modulistica, [cliccare QUI](#).

LINK:

Per consultare il testo del D.M. 5 marzo 2025 - Approvazione della nuova modulistica revisione ed ispezione BCC, [cliccare QUI](#).

LINK:

Per consultare il testo del D.M. 5 marzo 2025 - Revisione enti cooperativi. Nuova modalità di svolgimento e approvazione nuova modulistica, [cliccare QUI](#).

## **10. SOCIETA' COOPERATIVE - Pubblicate le modalità di svolgimento della revisione e la nuova modulistica**

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il [decreto ministeriale del 5 marzo 2025](#) che individua le modalità di svolgimento della revisione cooperativa e approva la nuova modulistica da utilizzare per l'effettuazione della revisione cooperativa delle società cooperative e dei consorzi di cooperative.

In particolare il decreto evidenzia che i contenuti delle verifiche devono essere limitati agli scopi propri della revisione che si differenzia, sul piano formale e sostanziale, dalla vigilanza di competenza di altre Amministrazioni, e ciò anche al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli (art. 1, comma 2).

La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni. Il biennio per l'esecuzione del ciclo di revisione ha inizio dagli anni dispari (art. 1, comma 4).

L'incarico di revisione viene attribuito mediante selezione automatizzata massiva tramite il sistema informativo all'uopo predisposto, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, tramite incarico individuale sempre tramite sistema informativo (art. 2, commi 1 - 6).

Il revisore che incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 2399 C.C., richiamato dall'art. 7, comma 8, del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, o che versi in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, è obbligato a darne preventiva comunicazione all'Ufficio competente per la vigilanza (art. 2, comma 7).

I revisori conseguono l'abilitazione all'attività di vigilanza esclusivamente attraverso corsi organizzati dal Ministero o dalle Associazioni Nazionali di Rappresentanza.

Possono essere ammessi ai corsi i soggetti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, che non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo n. 2382 del Codice Civile (art. 3, commi 1 e 2).

L'incarico di revisione viene attribuito mediante selezione automatizzata massiva tramite il sistema informativo all'uopo predisposto, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, tramite incarico individuale sempre tramite sistema informativo (art. 5, comma 1).

La revisione viene effettuata da uno o più revisori incaricati nel rispetto del principio del contraddittorio, deve svolgersi alla presenza del legale rappresentante dell'ente cooperativo o di un suo delegato (art. 5, comma 3).

Le risultanze dell'attività di revisione devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale di cui all'art. 13 del presente Decreto.

Il verbale di revisione - sezione rilevazione - è sottoscritto dalle parti con l'apposizione di firma digitale. In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del rappresentante della cooperativa, il verbale dovrà essere notificato alla società, a cura del revisore, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle imprese (art. 6, comma 1).

L'Autorità di vigilanza competente o l'Associazione di rappresentanza è tenuta a verificare la completezza del verbale e la coerenza tra l'eventuale diffida o provvedimento proposto e le risultanze dell'attività revisionale (art. 6, comma 4).

Entro 15 giorni, l'ente cooperativo può presentare le controdeduzioni al verbale di cui trattasi all'Autorità di vigilanza o all'Associazione (art. 6, comma 5).

La fase di accertamento è, di regola, svolta da remoto, mediante strumenti informatici che assicurino l'instaurazione del contraddittorio, previa acquisizione della documentazione attestante l'adempimento delle diffide impartite.

Laddove le circostanze concrete lo richiedano, il revisore potrà svolgere l'accertamento in presenza, dandone adeguata motivazione all'interno del verbale (art. 7, commi 1 e 2).

Le Associazioni sono tenute a comunicare, entro il primo trimestre successivo alla conclusione di ciascun biennio di revisione:

- l'elenco delle società cooperative revisionate nel biennio precedente, specificando il numero di revisioni effettuate a ciascuna di esse;
- l'elenco delle società cooperative non revisionate nel biennio precedente, distinguendo quelle, tra esse, che non hanno versato il contributo;
- l'elenco delle società cooperative aderenti, tenute al versamento del contributo per il biennio in corso (art. 11, comma 1).

L'attività revisionale deve essere avviata entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico ed entro i successivi 3 giorni deve esserne data comunicazione alla Direzione Generale.

La revisione - fase di rilevazione - deve concludersi entro novanta giorni dall'inizio della stessa.

L'eventuale successiva fase di accertamento deve concludersi entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nella diffida (art. 12).

I nuovi modelli di verbale saranno utilizzabili a seguito della conclusione del processo di reingegnerizzazione della Direzione generale.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto e della nuova modulistica, cliccare QUI.](#)

## **11. COMMISSARIO SOCIETA' COOPERATIVE - Dal 4 aprile possibile la presentazione di candidature**

Il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** ha pubblicato il **decreto direttoriale 2 aprile 2025** che approva l'avviso per la presentazione di candidature per l'iscrizione all'elenco dei professionisti idonei a ricoprire l'incarico di commissario delle società cooperative e delle società fiduciarie e fiduciarie di revisione.

**A far data dal 4 aprile 2025**, i professionisti interessati sono invitati a presentare la propria dichiarazione di disponibilità, ai fini dell'inserimento nell'elenco dei professionisti utilizzando l'applicativo messo a disposizione, corredata del curriculum vitae e della dichiarazione sul possesso dei requisiti.

### **Possano iscriversi i seguenti soggetti:**

- 1) iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti in materia di lavoro, nonché nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- 2) esperti in materia di lavoro e cooperazione, anche con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- 3) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'articolo 358, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.

I professionisti già iscritti, purché ancora in possesso dei requisiti previsti, permangono in elenco senza necessità di rinnovare l'iscrizione

LINK:

[Per consultare il testo del decreto e dell'Avviso, cliccare QUI.](#)

## **12. UFFICI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (UTT) - Avviso di apertura del Bando 2025 per la concessione di finanziamenti a Università ed Enti di ricerca - Domande dal prossimo 15 aprile**

Con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2025](#), il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che con **decreto del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - dell' 11 marzo 2025**, è stata disposta l'apertura

del bando 2025 relativo all'intervento per il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli Uffici di trasferimento tecnologico (UTT) delle Università italiane, degli enti pubblici di ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) al fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese, **con una dotazione finanziaria di 6,5 milioni di euro a valere sui fondi nazionali**.

Obiettivo del nuovo bando è quello di **incrementare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso le imprese** sostenendo la valorizzazione e la protezione della proprietà industriale dei progetti promossi dagli UTT (Uffici di trasferimento tecnologico) di Università ed Enti pubblici di ricerca italiani nonché degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Le proposte progettuali potranno essere presentate **a partire dal 15 aprile 2025** (decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) ed **entro e non oltre il 20 maggio 2025** (quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana).

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato del Ministero delle imprese e del made in Italy, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla versione integrale del bando, cliccare QUI.](#)

### **13. FILIERA DEL LEGNO E VIVAISTICA FORESTALE - Stanziati 25 milioni di euro per il sostentamento**

Promuovere lo sviluppo delle certificazioni di **gestione forestale sostenibile**, sostenere la **vivaistica forestale** e favorire la creazione e il rafforzamento delle **imprese boschive**, nonché della filiera della **prima lavorazione del legno**.

Questi sono gli obiettivi contenuti nel **decreto interministeriale** (Ministeri delle imprese e del made in Italy, dell'Economia e delle Finanze, dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nonché dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) che, in attuazione della Legge "Made in Italy" (206/2023), mette in campo **25 milioni di euro** per la misura.

Tale decreto è stato pubblicato sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy il 4 aprile scorso. Dell'adozione del presente provvedimento sarà data, altresì, comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Le risorse saranno così suddivise:

- **5 milioni di euro** in contributi a fondo perduto alle Regioni per il sostegno e lo sviluppo della vivaistica forestale;
- **20 milioni di euro** per la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e della filiera della prima lavorazione del legno, di cui 10 milioni a fondo perduto e 10 milioni con finanziamenti agevolati.

Una quota del 60% delle risorse è riservato alle micro, piccole e medie imprese (art. 3).

Le **spese ammissibili** dovranno essere comprese tra i 50.000,00 e i 600.000,00 euro (art. 9, comma 4).

**Invitalia**, per conto del Ministero delle Imprese e del **Made in Italy**, svolgerà l'istruttoria per l'ammissione alle agevolazioni.

Le Regioni interessate alla vivaistica forestale potranno presentare la domanda al Ministero entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Per quanto riguarda il rafforzamento delle imprese boschive e della filiera della prima lavorazione del legno, **potranno beneficiare delle agevolazioni** le imprese che offrono servizi di supporto alla silvicoltura (codici ATECO 02.20 e 02.40.00) e quelle operanti nella filiera della prima lavorazione del

legno (codici ATECO 16.11, 16.12 e 16.21), a condizione che la produzione non sia destinata all'utilizzo energetico, in posse dei requisiti previsti all'articolon8 del decreto.

Le agevolazioni saranno concesse a fronte della realizzazione di **programmi funzionali all'evoluzione tecnologica** e digitale dei processi produttivi e alla creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, costituiti da investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali relativi a:

- mezzi mobili e attrezzature per utilizzazioni forestali (esclusi acquisti di attrezzature minute, di consumo e motoseghe);
- mezzi mobili, macchinari, impianti e attrezzature per la lavorazione del legno;
- software e hardware strettamente funzionali alla digitalizzazione e all'evoluzione tecnologica del processo produttivo (art. 9).

Con un successivo provvedimento saranno definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto interministeriale, cliccare QUI.](#)

#### **14. INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0 - In arrivo nuove agevolazioni per le piccole e medie imprese del mezzogiorno - Bando 2025 - Domande dal prossimo 20 maggio**

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con un [comunicato stampa del 8 aprile 2025](#), ha reso noto che con [decreto direttoriale del 31 marzo 2025](#) vengono definiti le modalità di apertura dello sportello agevolativo e le procedure per la presentazione delle domande nell'ambito di "**Investimenti Sostenibili 4.0**".

La misura ha l'obiettivo di supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle micro, piccole e medie imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Il provvedimento, con una dotazione finanziaria di 300.488.426,61 euro, è finanziato dal Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027" e fa seguito al [decreto ministeriale del 22 novembre 2024](#).

Le agevolazioni saranno concesse ed erogate in via prioritaria alle iniziative che contribuiranno in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali fissati dall'Unione Europea e a quelle volte a supportare la transizione dell'impresa verso un modello di economia circolare, sostenibile e di efficienza energetica, attraverso l'utilizzo di tecnologie abilitanti.

Queste includono: soluzioni di advanced manufacturing, additive manufacturing, realtà aumentata, simulazione, integrazione orizzontale e verticale, Internet of Things, Industrial Internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics, Intelligenza Artificiale, e blockchain, in linea con il Piano Transizione 4.0.

Le spese ammissibili, non inferiori a 750.000,00 euro, dovranno riguardare l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuove, opere murarie, programmi informatici, certificazioni ambientali e servizi di consulenza specialistica.

Le agevolazioni, ferma restando la copertura complessiva delle spese ammissibili pari al 75%, saranno erogate sotto forma di contributo in conto impianti e finanziamento agevolato, con una prevalenza del finanziamento agevolato (40% delle spese) rispetto al contributo in conto impianti (35% delle spese), senza distinzioni in base alla dimensione dell'impresa.

Lo sportello online Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Ministero, aprirà ufficialmente il 20 maggio 2025.

L'iter di presentazione delle domande sarà articolato nelle seguenti fasi:

- 1) **compilazione della domanda** - a partire dalle ore 10:00 del 30 aprile, le imprese interessate, regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese, potranno precompilare le domande accedendo alla piattaforma di Invitalia;

- 2) **invio della domanda di accesso alle agevolazioni** - in questa fase sarà rilasciato il "codice di predisposizione della domanda", che permetterà l'invio della richiesta, a partire dalle ore 10:00 del 20 maggio, sempre tramite la piattaforma di Invitalia.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

## **15. INAIL - PUBBLICATO IL BANDO ISI 2024 - A disposizione 600 milioni di euro per finanziamenti a fondo perduto - Domande al via dal prossimo 14 aprile**

**A decorrere dal 14 aprile fino alle ore 18:00 del 30 maggio 2025** è possibile compilare e registrare le domanda di partecipazione al Bando ISI 2024, tramite il quale mette a disposizione delle imprese che investono in prevenzione 600 milioni di euro di incentivi a fondo perduto.

Ricordiamo che l'Avviso pubblico ISI 2024 per il finanziamento di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è stato [pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2024.](#)

L'Avviso Pubblico ISI 2024 nasce, in attuazione del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, con l'obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro.

Il Bando ha l'obiettivo di:

- incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, nonché
- incoraggiare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l'efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o il rischio infortunistico o quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

L'iniziativa è rivolta:

- **alle imprese, anche individuali**, iscritte alla Camera di Commercio;
- **agli Enti del Terzo settore** di cui al D.Lgs. n. 117/2017, come modificato dal D.Lgs. n. 105/2018, limitatamente all'Asse 1.1, tipologia di intervento d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Per la realizzazione di tali progetti, l'INAIL mette a disposizione delle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio e degli Enti del Terzo settore, 600 milioni euro in finanziamenti a fondo perduto.

Le risorse economiche stanziare dall'INAIL sono distribuite su base regionale o provinciale e variano a seconda dell'Asse di finanziamento e della tipologia di intervento, offrendo un supporto mirato alle diverse esigenze delle imprese.

L'importo del finanziamento è calcolato come percentuale sulle spese ammissibili, al netto dell'IVA, e varia a seconda dell'Asse di finanziamento:

- Asse 1.1, 2, 3 e 4: copertura fino al 65% delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti.
- Asse 1.2: finanziamento fino all'80% delle spese ammissibili per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
- Asse 5 (destinato alle imprese agricole):
- Sub-Asse 5.1: finanziamento fino al 65% delle spese per le imprese agricole in generale.
- Sub-Asse 5.2: finanziamento fino all'80% delle spese per giovani agricoltori, incentivando il ricambio generazionale e l'innovazione nel settore agricolo.

**L'importo minimo** finanziabile è di 5.000,00 euro, con una deroga per le imprese con meno di 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2), per le quali non è previsto un limite minimo.

**L'importo massimo** finanziabile è di 130.000,00 euro per ciascun progetto.

La presentazione della domanda per accedere ai finanziamenti dell'Avviso ISI 2024 deve avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dell'Istituto.

Le imprese devono accedere alla sezione "Accedi ai Servizi Online" del sito ufficiale INAIL. Qui è possibile avviare la compilazione della domanda seguendo un percorso guidato.

Dal 14 aprile 2025 fino alle ore 18:00 del 30 maggio 2025 è aperta la procedura informatica per la compilazione e registrazione delle domande ISI 2024.

LINK:

[Per prendere visione del Bando ISI 2024 e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

## **16. UNIONCAMERE - CONTRIBUTI ALLE MPMI PER LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITA' DI GENERE - Domande entro il prossimo 18 aprile**

**Imprese e professionisti, in possesso di partita IVA, hanno tempo fino al 18 aprile per presentare la domanda per la concessione di contributi per la certificazione della parità di genere.**

Ricordiamo che Unioncamere ha pubblicato l'avviso 11 febbraio 2025 finalizzato all'ottenimento di contributi per la certificazione di parità di genere (UNI/PdR 125:2022).

Il bando è stato pubblicato in attuazione della misura del PNRR Missione 5, Componente 1, Investimento 1.3 ("Sistema di certificazione della parità di genere").

Beneficiari della misura sono le micro, piccole e medie imprese (MPMI) come definite dall'[Allegato 1 del Regolamento \(UE\) n. 651/2014](#).

L'Avviso è finanziato con una **dotazione di 2.534.597,07 euro**, di cui:

- a) **569.451,82 euro** destinati ai contributi per i servizi di assistenza tecnica e di accompagnamento alla certificazione della parità di genere, sotto forma di voucher;
- b) **1.965.145,25 euro** destinati ai contributi per servizi di certificazione della parità di genere.

Il bando consiste nella concessione di contributi, anche sotto forma di voucher, per i servizi di certificazione della parità di genere e per la relativa assistenza tecnica e di accompagnamento.

In particolare, sono erogati da Unioncamere (il soggetto attuatore) contributi per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento sotto forma di voucher per tutoraggio e supporto tecnico-gestionale, mediante incontri tra la singola impresa e l'esperto incaricato dal soggetto attuatore.

Sono erogati altresì contributi per i servizi di certificazione della parità di genere in conformità alla [UNI/PdR 125:2022](#) da parte di organismi di certificazione (OdC) accreditati.

Sono ammissibili i soli servizi per il rilascio della prima certificazione da parte degli OdC iscritti all'"Elenco degli Organismi di Certificazione", relativamente alle seguenti voci:

- esame della domanda;
- verifica documentale;
- verifica in sede e osservazione diretta dell'attività dell'organizzazione certificata;
- rilascio del certificato.

Non sono ammissibili i costi per lo svolgimento di altri servizi resi dagli OdC (pre-audit, audit supplementari, sorveglianza annuale e rinnovo).

È prevista l'assegnazione di un contributo massimo per ciascun soggetto pari a 12.500,00 euro, variabile in relazione alla dimensione aziendale, sotto forma di servizi di certificazione della parità di genere.

L'importo comprende tutte le competenze e le spese per il rilascio della prima certificazione sostenute dall'OdC.

L'importo massimo per i servizi agevolati, per singola impresa, è comunque di 10.245,00 euro al netto di IVA, determinato sulla base dei tempi di audit previsti dal documento internazionale IAF MD 05.

Le aziende in possesso della certificazione della parità di genere possono avvalersi di un esonero dal versamento di una percentuale dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in base a quanto disposto dalla [legge 5 novembre 2021, n. 162](#).

In particolare, l'esonero è determinato in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000,00 euro annui per ciascuna impresa.

Inoltre, il possesso della certificazione può essere valutato con favore nella partecipazione alle gare di appalto pubbliche con l'attribuzione di un maggior punteggio prestabilito dalle stazioni appaltanti.

Le domande di contributo potranno essere presentate dalle imprese interessate entro le ore 16:00 del 18 aprile 2025.

Le domande di contributo devono essere inviate esclusivamente, a pena di inammissibilità, per via telematica, attraverso il sito [restart.infocamere.it](http://restart.infocamere.it), accessibile con SPID/CIE/CNS.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa di Unioncamere, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare l'Avviso pubblico dell'11 febbraio 2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla "Certificazione della parità di genere", cliccare QUI.](#)

## **17. MOBILITÀ SOSTENIBILE - RICARICA VEICOLI ELETTRICI IN LUOGHI NON ACCESSIBILI AL PUBBLICO - In corso una sperimentazione finalizzata a facilitare la ricarica nelle fasce orarie notturne e festive**

Dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2027, ARERA consente di aumentare gratuitamente la potenza delle utenze private per ricaricare i veicoli elettrici durante la notte, la domenica e nei festivi, senza costi aggiuntivi e senza rivolgersi al proprio fornitore.

### **Il servizio è gestito dal Gestore Servizi Energetici (GSE).**

I termini generali di questa innovativa sperimentazione sono stati precisati da ARERA nella [delibera 541/2020/R/EEL del 15 dicembre 2020](#).

**Dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2027** è possibile ricaricare il proprio veicolo elettrico avendo la disponibilità di una potenza di circa 6 kW, di notte, di domenica e negli altri giorni festivi, senza dover richiedere un aumento di potenza al proprio fornitore di energia elettrica, quindi senza dover sostenere costi fissi aggiuntivi dovuti all'incremento della potenza.

Non sarà necessario effettuare alcuna operazione da parte dei clienti con la sperimentazione già attiva con stato approvata.

Per i clienti interessati a partecipare alla sperimentazione **sarà possibile presentare la richiesta online dal 12 febbraio 2025 al 30 giugno 2026.**

Lo scopo della sperimentazione è promuovere la ricarica "intelligente" dei veicoli elettrici in modo compatibile con le caratteristiche delle reti elettriche esistenti, sfruttando le potenzialità offerte dai misuratori elettronici e dai dispositivi di ricarica più avanzati, in grado cioè di regolare la velocità di ricarica sulla base di comandi forniti da attori esterni (ad esempio da aggregatori o dal distributore locale, previa autorizzazione del cliente), oppure in modo automatico.

LINK:

[Per procedere alla richiesta online, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare una scheda informativa, cliccare QUI.](#)

## **18. "GSE IN-FORMA IMPRESE" - Nasce il percorso formativo gratuito GSE per aziende e associazioni di categoria**

Il **Gestore Servizi Energetici (GSE)**, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, lancia ufficialmente il programma "**GSE in-FORMA IMPRESE**", un'iniziativa formativa gratuita e interamente digitale rivolta alle aziende e alle associazioni di categoria.

Il **10 aprile alle ore 10:00** si terrà il primo appuntamento del percorso formativo con un webinar introduttivo focalizzato sulla presentazione dei servizi GSE per le imprese, il ruolo del GSE in un contesto energetico in evoluzione e il supporto agli operatori.

**Il programma è strutturato in tre livelli progressivi di approfondimento e prevede:**

- un corso introduttivo per una panoramica generale sui servizi del GSE;
- un livello intermedio con approfondimenti tematici e casi pratici;
- un livello avanzato focalizzato sulla preparazione corretta delle istanze e sugli adempimenti normativi antimafia.

Nei **13 webinar in programma** saranno affrontati diversi temi del settore energetico con particolare riferimento alle misure previste dal PNRR, alle Comunità Energetiche Rinnovabili, all'efficientamento energetico delle imprese, oltre che al risparmio energetico e all'utilizzo efficiente delle tecnologie e delle risorse produttive.

LINK:

[Per iscriversi ai webinar e rimanere aggiornati sul programma informativo GSE, cliccare QUI.](#)

## **19. IVASS - Certificato di assicurazione e modulo denuncia sinistro - Pubblicato il regolamento**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2025, il [regolamento 25 marzo 2025, n. 56/2025](#), dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), concernente la **disciplina del certificato di assicurazione e del modulo di denuncia di sinistro** di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) Capo I (Obbligo di assicurazione) e Capo IV (Procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - **codice delle assicurazioni private**.

Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonché alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia all'esercizio dei rami 10 (esclusa la responsabilità del vettore) e 12 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Il regolamento stabilisce che l'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è **comprovato da apposito certificato di assicurazione** rilasciato dall'impresa di assicurazione o, in caso di contratto assunto in coassicurazione, dalla coassicuratrice delegataria.

Per poter circolare, il conducente del veicolo o del natante **ha con sé il certificato di assicurazione e lo esibisce**, insieme agli altri documenti di circolazione e di guida, a richiesta degli organi preposti.

Il certificato di assicurazione è rilasciato al contraente, a cura e spese delle imprese di assicurazione, **contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il termine di cinque giorni**.

Nel caso di imprese che operano con tecniche di vendita a distanza, il suddetto documento è fatto pervenire al contraente entro il medesimo termine secondo le modalità di cui all'art. 75 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

Il **modulo di denuncia** da utilizzare in caso di sinistro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione è redatto secondo il modello riportato nell'[Allegato 1](#) (**Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro**).

Il modulo di denuncia può essere compilato su un documento cartaceo o informatico, a scelta del conducente o del proprietario.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento n. 56/2025 e della relativa relazione, clicca qui.](#)

## **20. PROGRAMMA GOL - Aggiornamento della definizione di soggetto formato**

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato la [circolare n. 8 del 31 marzo 2025](#), con la quale fornisce alcune specifiche operative per integrare, aggiornare e sostituire il paragrafo 1.3 della **Circolare ANPAL n. 1 del 5 agosto 2022**, riguardante la **definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL** (*Garanzia di occupabilità dei lavoratori*).

Alla luce della riprogrammazione del Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), adottato con il **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2021** e aggiornato con il **Decreto interministeriale del Ministro del lavoro e politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2024** recante "*Politiche attive del lavoro e Integrazione Programma GOL*", il Ministero del Lavoro ritiene utile fornire nuove specifiche operative volte a integrare, aggiornare e sostituire il paragrafo 1.3 della citata Circolare ANPAL n. 1/2022.

Per "soggetto formato" si intendono tutti i beneficiari ai quali, in esito ad un percorso di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione sia rilasciata alternativamente:

- una attestazione di qualificazione o parte di essa inclusa nel Repertorio nazionale;
- una attestazione di messa in trasparenza, di validazione o di certificazione;
- una attestazione di messa in trasparenza degli apprendimenti;
- un attestato di trasparenza delle competenze in relazione ai moduli e alle unità didattiche effettivamente frequentate;
- una attestazione di valutazione periodica;
- un attestato di trasparenza delle attività effettivamente realizzate in un tirocinio non curriculare.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 8/2025, cliccare QUI.](#)

## **21. CORREZIONE DATI CATASTALI - Attivo nuovo servizio online delle Entrate**

L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del continuo potenziamento dei servizi digitali offerti ai cittadini e ai professionisti, ha attivato un **nuovo servizio** denominato "**Istanza rettifica dati catastali**", disponibile nell'area riservata del proprio sito istituzionale.

Questo strumento consente l'invio online delle richieste di correzione o precisazione delle informazioni contenute nella banca dati catastale, relative agli immobili situati su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il servizio è stato introdotto con un apposito **provvedimento del Direttore dell'Agenzia, del 2 aprile 2025, Prot. n. 161919**, e si configura come un'importante innovazione in ambito catastale, in quanto:

- sostituisce il precedente "Contact center", collocato in area libera del sito;
- standardizza il modello di istanza e ne guida la compilazione attraverso un'interfaccia intuitiva;
- semplifica le modalità di trasmissione delle richieste, promuovendo l'efficienza e la qualità dei dati gestiti.

Grazie all'adozione delle specifiche tecniche approvate, il nuovo servizio telematico mira a:

- garantire un [aggiornamento puntuale e coerente delle banche dati catastali](#);
- facilitare la **correzione di errori oggettivi e soggettivi** presenti nei registri immobiliari;

- promuovere una maggiore compliance fiscale, attraverso strumenti digitali innovativi e accessibili.

Il nuovo servizio "**Istanza rettifica dati catastali**" è accessibile a **tutti i soggetti titolari di un diritto reale sugli immobili** oggetto della richiesta di rettifica, siano essi **cittadini privati** o **soggetti giuridici**.

Oltre al diretto interessato, possono utilizzare il servizio anche i **delegati**, ovvero soggetti appositamente incaricati dal titolare del diritto, nonché i **rappresentanti legali** o le **persone di fiducia** precedentemente abilitati secondo le disposizioni previste dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 332731 del 22 settembre 2023.

Per accedere al servizio, è necessario **autenticarsi** nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando una delle seguenti credenziali: **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale), **CIE** (Carta d'Identità Elettronica), **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi), oppure, nei casi previsti, le credenziali **Entratel/Fisconline** rilasciate dall'Agenzia stessa.

In caso di trasmissione da parte di un delegato, sarà necessario allegare alla richiesta anche il documento informatico contenente la **delega firmata**, unitamente ad eventuali ulteriori allegati richiesti.

Una volta presentata, l'istanza viene acquisita ed esaminata dall'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate competente per il Comune in cui è ubicato l'immobile.

In alternativa al **canale telematico**, è ancora possibile presentare le **istanze** attraverso le modalità tradizionali, ossia su **supporto cartaceo**, via posta elettronica semplice o posta elettronica certificata (PEC).

Per quanto riguarda il pagamento dell'imposta di bollo, ove dovuta, **l'importo viene calcolato automaticamente dal servizio online** e può essere versato in modo sicuro tramite la **piattaforma PagoPA**, come previsto dall'art. 5, comma 2, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Le tipologie di correzioni che possono essere gestite mediante il nuovo servizio sono di due tipi:

- **Oggettive**, come indirizzi errati, dati identificativi catastali.
- **Soggettive**, come errori su quote o titolarità dei diritti reali.

Il **servizio "Istanza rettifica dati catastali"** introduce una serie di funzionalità innovative che semplificano sensibilmente la gestione delle richieste di **correzione dei dati catastali**, assicurando maggiore efficienza, accuratezza e tracciabilità del processo. Una delle principali caratteristiche è la **compilazione guidata dell'istanza**, che supporta l'utente passo dopo passo nella definizione della richiesta, segnalando eventuali incongruenze o omissioni grazie a un controllo automatico di coerenza e completezza.

Il sistema è progettato per interagire direttamente con le banche dati catastali, ipotecarie e con l'Anagrafe tributaria, permettendo un allineamento immediato e coerente delle informazioni tra le diverse fonti ufficiali. Questo approccio integrato consente di ridurre il rischio di errori o di presentazione di istanze incomplete, aumentando l'affidabilità dei dati e snellendo i tempi di lavorazione da parte degli uffici competenti.

Un ulteriore vantaggio per l'utente è rappresentato dal sistema di **notifiche automatiche via email**, che informa tempestivamente sull'avanzamento della richiesta e sull'eventuale necessità di integrazione documentale. Questa funzionalità migliora la comunicazione tra cittadino e amministrazione, permettendo un monitoraggio costante dell'istanza e contribuendo a una maggiore trasparenza e rapidità nella gestione delle pratiche.

Con il provvedimento n. 161919/2025, l'Agenzia delle Entrate ha approvato anche le **specifiche tecniche** per la **trasmissione telematica delle istanze di rettifica dei dati catastali**, parte integrante del nuovo servizio.

Tali specifiche costituiscono un riferimento operativo essenziale per garantire che le richieste presentate rispettino standard uniformi e compatibili con i sistemi informativi dell'Agenzia.

Il nuovo servizio "Istanza rettifica dati catastali" entrerà ufficialmente in vigore a partire da una data che sarà comunicata tramite apposito avviso sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.

Nel frattempo, è previsto un **periodo transitorio** durante il quale il **precedente servizio "Contact center"**, attualmente disponibile in area libera, continuerà a essere **operativo** e a ricevere istanze di correzione.

La **dismissione del Contact center avverrà in modo progressivo**, garantendo agli utenti il tempo necessario per familiarizzare con le nuove modalità telematiche e assicurare la continuità dei servizi. Fino al completamento della transizione, resteranno comunque attive anche le modalità tradizionali di presentazione delle richieste, ovvero tramite supporto cartaceo, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

Questo assetto temporaneo consente di evitare disagi per l'utenza, favorendo un passaggio graduale verso un sistema più moderno, digitale e integrato, in linea con gli obiettivi di semplificazione e innovazione della pubblica amministrazione.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 161919/2025 e delle specifiche tecniche, cliccare QUI.](#)

## Altre notizie in breve

### **1) ENERGIA - Online la guida ENEA sui benefici indiretti dell'efficienza energetica**

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha reso disponibile una **guida on line gratuita per imprese, energy manager e decisori politici sui benefici indiretti dell'efficienza energetica**.

La pubblicazione individua 13 benefici indiretti a livello ambientale, sociale e di maggiore produttività e competitività che le imprese possono ottenere realizzando misure di **efficientamento energetico**.

A questi si aggiungono i vantaggi strettamente economici che possono **moltiplicare di 2,5 volte** l'impatto delle misure di efficienza adottate.

Tali benefici sono stati individuati attraverso l'analisi delle diagnosi energetiche pervenute all'ENEA e grazie al confronto con organizzazioni e associazioni di categoria.

Più nello specifico, i benefici riguardano:

- **processi e prodotti** (incremento della produttività, riduzione del consumo di materie prime e/o incremento del riciclo e diminuzione dei tempi/costi legati alla manutenzione),
- sostenibilità **ambientale** (riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, dei consumi di acqua, degli scarti e/o dei rifiuti),
- **ambiente di lavoro** (miglioramento della sicurezza sul lavoro, dei processi organizzativo-gestionali e del benessere lavorativo) e
- altri aspetti come il miglioramento della **reputazione aziendale**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo della Guida, cliccare QUI.](#)

### **2) FER X TRANSITORIO - Pubblicati il contingente obiettivo e il calcolo dei contingenti di potenza**

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il [decreto direttoriale n. 12 del 1° aprile 2025](#) recante "*Progressione temporale del contingente obiettivo e metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 – FERX transitorio*".

Il provvedimento stabilisce innanzitutto la progressione temporale del contingente obiettivo e la metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo. Complessivamente si va un target minimo di 0,831 GW a un contingente obiettivo di 1,462 GW fino ad arrivare a 11,52 GW di contingente massimo.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto n. 12/2025, cliccare QUI.](#)

### **3) PUBBLICATO IL DECRETO DI RIPARTO DEL FONDO CINEMA PER IL 2025**

Con il decreto del Ministro della cultura n. 55 del 6 marzo 2025 sono state ripartite, per le finalità di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220 (c.d. "Legge Cinema"), le risorse del **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo** ("Fondo cinema").

Le risorse ammontano, per l'anno 2025, a complessivi **696.034.750 euro**, e sono così ripartite:

- **Tax credit** (artt. 15-20): euro 412.103.121,95
- **Contributi automatici** (artt. 23 e 24): euro 37.600.585,55
- **Contributi selettivi** (art. 26): euro 91.500.000
- **Contributi alla promozione** (art. 27): euro 110.950.000
- **Finalità di cui all'articolo 27, comma 1, lettera i)**: euro 20.881.042,50
- **Potenziamento circuito sale** (art. 28): euro 20.000.000
- **Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico** (art. 29): euro 3.000.000

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Ministero della cultura, cliccare QUI.](#)

#### **4) AGENZIA DELLE ENTRATE - Online il nuovo servizio "Consultazione partite catastali"**

Dopo l'arrivo del nuovo servizio "**Istanza rettifica dati catastali**", reso disponibile con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia, del 2 aprile 2025, Prot. n. 161919, l'Agenzia delle entrate, con un comunicato del 9 aprile 2025, rende noto che è disponibile il nuovo servizio "**Consultazione partite catastali**", in area riservata, che consente agli utenti di consultare i registri o gli schedari di partita le cui immagini sono state acquisite in formato digitale.

Le nuove modalità di consultazione telematica dei registri di partita si pongono in perfetta coerenza con il percorso di continuo sviluppo avviato dall'Amministrazione finanziaria, che consente alle Pubbliche amministrazioni, ai professionisti e ai cittadini di accedere gratuitamente, attraverso servizi sempre più innovativi, semplificati e digitalizzati, alla banca dati catastale.

Ricordiamo che, per accedere all'area riservata è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, CIE, CNS

LINK:

[Per accedere all'area riservata, cliccare QUI.](#)

#### **5) MOBILITÀ ELETTRICA - ONLINE L'ELENCO AGGIORNATO DEI DISPOSITIVI DI RICARICA**

Il Gestore Servizi Energetici (GSE) ha aggiornato l'elenco dei dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili al pubblico.

I misuratori elettronici, oltre a rispettare i requisiti tecnici previsti dalla Delibera ARERA 541, permettono di sfruttare al meglio la maggiore disponibilità di potenza prelevabile nelle fasce orarie notturne e festive.

L'elenco è suddiviso tra i:

- dispositivi provvisti di Gestione Dinamica del Carico (GDC) che permettono di regolare la potenza di ricarica sulla base di quella disponibile, e residua, al punto di prelievo;
- dispositivi che ne sono privi (NO GDC).

LINK:

[Per maggiori informazioni è possibile visionare l'aggiornamento dell'elenco, cliccando QUI.](#)

#### **6) BONUS PSICOLOGO - Nuove graduatorie dal 15 aprile**

**A decorrere dal 15 aprile 2025** saranno consultabili online sul sito dell'INPS le nuove graduatorie del Bonus Psicologo, aggiornate grazie allo scorrimento reso possibile da ulteriori risorse assegnate.

I beneficiari che rientrano nel contributo potranno accedere al portale per verificare l'esito della domanda, visualizzare l'importo riconosciuto e ottenere il codice univoco necessario per iniziare le sedute di psicoterapia.

A comunicarlo l'INPS con il [messaggio 1217 del 9 aprile 2025](#), con cui vengono forniti tutti i dettagli e l'iter da seguire per verificare l'inserimento nella lista dei beneficiari e le tempistiche per utilizzare le somme erogate.

L'INPS ricorda che **il beneficiario ha 270 giorni di tempo a decorrere dal 15 aprile 2025 per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia**; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d'ufficio.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 1217/2025 e del suo allegato, cliccare QUI.](#)

#### **7) ALBO DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - Avviso agli iscritti**

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, con un [comunicato del 9 aprile scorso](#), ha reso noto di aver avviato, in applicazione del [Decreto Legislativo n. 40 del 6 marzo 2017](#) nonché della Circolare del giugno 2021 recante "*Norme e requisiti per l'iscrizione all'Albo degli enti di Servizio Civile Universale*", un'analitica

**attività di controllo relativa alla sussistenza ed al perdurante mantenimento nel tempo dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo del Servizio Civile Universale (SCU).**

In particolare, i citati controlli sono finalizzati a verificare, tra l'altro, la sussistenza e permanenza, sia in capo all'Ente titolare che all'Ente di accoglienza per i profili di competenza, dei seguenti requisiti:

1. *capacità organizzativa;*
2. *sedi di attuazione, anche all'estero;*
3. *qualificazione del personale e, specificamente, presenza delle sei figure di responsabilità previste all'art. 11, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 40 del 2017 nonché delle figure di formatore generale, selettore ed esperto di monitoraggio di cui deve disporre l'ente titolare;*
4. *natura giuridica del rapporto intercorrente tra l'Ente titolare e le sei figure di responsabilità citate nonché eventuali incompatibilità.*

Il Dipartimento per le politiche giovanili invita, pertanto, gli Enti iscritti all'Albo del servizio civile universale ad **aggiornare ed eventualmente integrare, tempestivamente e comunque entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, la propria posizione.**

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Repubblica italiana**  
**I provvedimenti scelti per voi**  
**(dal 1° al 10 Aprile 2025)**

**1) Legge 18 marzo 2025, n. 40:** Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità'. (Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

**2) Decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43:** Revisione delle disposizioni in materia di accise. (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**3) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 12 marzo 2025:** Modifica al decreto 27 febbraio 2020, concernente: «Caratteristiche, diciture, modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, nonché caratteristiche e modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi». Modifica al decreto 27 febbraio 2020, concernente: «Caratteristiche, diciture, modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, nonché caratteristiche e modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi». (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**4) Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45:** Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

**5) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - Regolamento 25 marzo 2025:** Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione e del modulo di denuncia di sinistro di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) Capo I (Obbligo di assicurazione) e Capo IV (Procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 56/2025). (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento, clicca qui.](#)

**6) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 28 marzo 2025:** Registro imprese. Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.04). (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 8 aprile 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**7) Legge 31 marzo 2025, n. 47:** Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione. (Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

**Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM ([t.me/tuttocamere](https://t.me/tuttocamere))**